

# **BGer 1C\_543/2025 vom 9. Februar 2026**

Bundesgericht, 2026-02-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_543\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_543_2025)

FR: TF 1C\_543/2025 du 9 février 2026

IT: TF 1C\_543/2025 del 9 febbraio 2026

## **Erwägungen**

### **E. 5.1**

Con riferimento alle immissioni foniche e ai valori limite d'esposizione al rumore, l'istanza precedente ha osservato che in zone esposte al rumore, giusta l'art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati: se i valori limite delle immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica ancora necessarie (cpv. 2). L'art. 31 cpv. 1 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) dispone che, quando i valori limite d'immissione sono superati, ciò che non si verifica in concreto, la costruzione di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati osservando determinate condizioni o se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente (cpv. 2).

### **E. 5.2**

La Corte cantonale ha accertato che il Comune si è fondato sul recente attestato di protezione fonica del 3 luglio 2024. Riguardo alle immissioni causate dal traffico stradale, questo rapporto considera un aumento annuo del traffico stradale dell'1 % a partire dai dati del 2015 fino al 2024, valori di per sé non contestati dal ricorrente, che non ha spiegato perché andrebbero rispettati i valori di pianificazione per le immissioni dalla strada, visto che si tratta di una particella urbanizzata già prima dell'entrata in vigore della LPAmb il 1° gennaio 1985 (cfr. art. 24 cpv. 2 LPAmb). Ha quindi ritenuto che per le immissioni dalla strada fanno stato i valori limite d'immissione. Secondo la perizia, la particella si trova in zona con grado di sensibilità fonica III, dove contestualmente valgono valori diurni di 65 dB (A) e notturni di 55 dB (A) (allegato 3 OIF). Secondo la perizia, per tutte le facciate dell'edificio previsto i valori limite d'immissione sono rispettati. Sebbene nel punto più critico di fronte alla strada cantonale si sia stimato un valore d'immissione diurno corrispondente al valore massimo (65 dB [A]), la Corte cantonale ha stabilito che non si ravvisano motivi per dubitare di quanto riferito nella perizia, a maggior ragione visto che il Comune l'ha fatta verificare da uno studio esterno, che ne ha confermato la correttezza.

#### **E. 5.2.1**

Al riguardo il ricorrente si limita a osservare che la licenza edilizia dovrebbe essere negata qualora non vi sia certezza sulla sua conformità con i limiti applicabili, ipotesi tuttavia, come visto, non realizzata nella fattispecie. Sostiene poi che sarebbe "tacito e comprovato" che a Maloja i dati del traffico sarebbero datati e superati, senza tuttavia indicare alcun

elemento oggettivo a sostegno di questa congettura. Come visto, in applicazione dell' art. 36 cpv. 1 OIF il Comune ha fatto determinare, in due occasioni, le immissioni foniche esterne concernenti il progettato stabile, ritenendo che non vi sono indizi che i valori limite d'esposizione siano superati (cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4; sentenza 1C\_431/2023 del 19 maggio 2025 consid. 6.2).

#### **E. 5.2.2**

Riguardo alle emissioni prodotte dai nuovi impianti progettati (nuovo garage sotterraneo e terrazza esterna con 36 posti a sedere utilizzato dall'attività di ristorazione della particella zzz), la perizia si fonda sui valori di pianificazione. Secondo la stessa, per quanto concerne l'autorimessa, nei punti d'immissione, ovvero nei rispettivi locali della casa progettata e delle abitazioni vicine orientati verso gli accessi del garage, i valori di pianificazione di 60 dB (A) per il giorno e di 50 dB (A) per la notte (cfr. allegato 6 OIF) sono rispettati, visto un livello di valutazione massimo di 42 dB (A). Riguardo al rumore proveniente dalla terrazza, accessibile agli ospiti solo in caso di bel tempo con orari di apertura dalle 10:00 alle 17:00 e senza diffusione di musica, in applicazione della guida di Cercle Bruit 8.10, allegato 3 "metodo di valutazione del rumore di terrazze", i valori calcolati nei punti d'immissione sono al di sotto del livello 1, vale a dire con rumore "al massimo leggermente fastidioso", ciò che equivale a dei valori al di sotto di quelli di pianificazione. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che i valori limite d'esposizione al rumore sono rispettati. Il ricorrente non contesta questi dati.

#### **E. 5.3**

Riguardo all'asserita violazione dell'art. 19 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac; RS 814.20), secondo cui la costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori di protezione delle acque particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque, la Corte cantonale ha stabilito che una tale autorizzazione è necessaria soltanto qualora la costruzione costituisca un pericolo potenziale per le acque. Ha accertato che in concreto l'Ufficio cantonale per la natura e l'ambiente, in merito alla realizzazione dell'autorimessa, con e-mail del 14 ottobre 2024 ha negato l'esistenza di un tale pericolo e stabilito che, pertanto, un'autorizzazione secondo l' art. 19 LPac non è necessaria. Il ricorrente non tenta di spiegare perché queste conclusioni sarebbero lesive del diritto federale.

I giudici cantonali hanno poi accertato che nella zona Au dove si trova la particella litigiosa, l'utilizzo del calore geotermico è permesso conformemente alla relativa mappa sul geoportale cantonale. In queste circostanze mal si comprende perché al riguardo si sarebbe dovuto richiedere una non meglio specificata perizia tecnica distinta e una non meglio indicata autorizzazione, peraltro concessa il 25 gennaio 2024 dall'ufficio cantonale per la natura e l'ambiente. Infine, in questa sede il ricorrente non contesta più la distanza del progettato edificio dalla strada cantonale e la sicurezza degli accessi e non si confronta con gli argomenti ritenuti dalla Corte cantonale su questi punti.

#### **E. 6**

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). A B. \_\_\_\_\_ AG, invitata, come il Comune che si è tuttavia pronunciato nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, a esprimersi solo sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, spettano ripetibili ridotte della sede

federale ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.